

Statuto del Comitato Genitori

Art. 1 – Costituzione e scopo

Il Comitato Genitori di Bovezzo (d'ora in poi Co.Ge.Bo), nel rispetto degli ordinamenti vigenti della scuola e delle competenze degli Organi Collegiali, è un organismo indipendente da qualsiasi partito e organizzazione politica e si propone di raggiungere, con metodi democratici, i seguenti obiettivi:

1. fare da organo di collegamento fra i genitori e il Consiglio d'Istituto;
2. rapportarsi con altri comitati genitori del territorio;
3. essere un gruppo di proposta, aiuto e sostegno alle attività scolastiche e parascolastiche;
4. stimolare e favorire la più ampia partecipazione dei genitori alla vita scolastica;
5. fare da tramite tra i problemi scolastici delle famiglie e gli organi competenti;
6. essere sede di analisi dei problemi delle classi emergenti dalle periodiche riunioni fra i genitori e rappresentanti di classe;
7. favorire la corresponsabilità fra insegnanti e genitori nel cammino educativo dei ragazzi.

Art.2 – Modalità di funzionamento

Il Co.Ge.Bo. si propone di attuare gli scopi di cui all'art.1 mediante:

1. riunioni periodiche dei suoi componenti: nelle forme di assemblee degli iscritti e del Consiglio esecutivo;
2. assemblee dei genitori;
3. proposte scritte al Consiglio d'Istituto, al Collegio Docenti e ad altri organismi costituiti quali, ad esempio, Amministrazione comunale, Consiglio di Quartiere, Polizia locale ed altre associazioni e movimenti operanti nel territorio;
4. favorire l'incontro e lo scambio d'esperienza con le altre scuole presenti sul territorio;
5. assumere iniziative idonee all'attuazione delle finalità di cui all'art.1 e promuovere l'eventuale formazione di commissioni e/o gruppi di studio.

Art.3 – Composizione e durata

Possono aderire al comitato tutti i genitori i cui figli sono iscritti nelle scuole infanzia-primaria e secondaria dell' Istituto Comprensivo Statale di Bovezzo (Brescia).

Sono membri di diritto i genitori eletti come rappresentanti di classe, sezione e i genitori eletti nel Consiglio d'Istituto.

Il funzionamento del Co.Ge. Bo. è disciplinato dalla legge e dalle seguenti norme:

1. all'inizio dell'anno scolastico il Co.Ge.Bo. per garantire la continuità delle sue funzioni, dovrà eleggere fra i suoi componenti, sette membri in Rappresentanza di tutti e tre gli ordini scolastici che costituiranno il Consiglio Esecutivo;
2. l'elezione dei membri del Consiglio Esecutivo avverrà previa formazione di lista unica dei candidati. A elezione avvenuta formeranno il Consiglio Esecutivo i sette candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti. La votazione è segreta ed è ammessa una delega a votante;
3. nella prima seduta del Consiglio esecutivo, si procederà alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario-Tesoriere, scelti fra i sette membri eletti; per l'elezione serve la maggioranza assoluta e in caso di parità, il voto del consigliere anziano d'età vale doppio;
4. i membri del Consiglio esecutivo resteranno in carica un anno e comunque fino a nuovo insediamento;



5. in caso di rinuncia o di cessazione dall'incarico di un componente eletto, si procederà alla surroga con l'inserimento del primo genitore non eletto;
6. decade dall'incarico il membro che è assente ingiustificato per tre riunioni consecutive.

Art.4 – Organismi, cariche e funzioni

Presidente. Le funzioni del presidente sono:

1. convoca il Consiglio esecutivo del Co.Ge.Bo. almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno metà dei genitori o consiglieri;
2. sentiti i membri del Consiglio esecutivo i rappresentanti negli organi collegiali, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, le presiede e le coordina;
3. rappresenta il Co.Ge.Bo. nei rapporti esterni.

Vicepresidente. Le funzioni del Vicepresidente sono:

1. sostituisce il Presidente nel caso di impedimento di quest'ultimo; in caso di decadenza ne assume temporaneamente le funzioni provvedendo alla nuova elezione entro 30 giorni.

Segretario-Tesoriere. Le funzioni del segretario-tesoriere sono:

1. redige il verbale delle assemblee del Co.Ge.Bo. e delle riunioni del Comitato esecutivo;
2. tiene il libro dei verbali e consegna copia dei verbali ai membri del Comitato;
3. tiene la contabilità su apposito registro del fondo del Co.Ge.Bo.
4. tiene il bilancio consuntivo e preventivo.

a) Entro il 30/09 di ogni anno il Co.Ge.Bo. è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo

b) Entro il 31/03 di ogni anno il Co.Ge.Bo. è convocato per verifica bilancio preventivo.

Consiglio Esecutivo. Le sue funzioni sono:

1. rendere esecutive le decisioni del Co.Ge.Bo.;
2. proporre programmi e attività per il conseguimento degli scopi statutari;
3. tenere il registro dei membri del Co.Ge.Bo.

Assemblea del Co.Ge.Bo. Le sue funzioni sono:

1. gli scopi di cui all'art.1 dello Statuto.
2. è presieduta dal Presidente del Consiglio esecutivo che nomina il segretario delle riunioni.

Art.5 – Fondo

Il Co.Ge.Bo. può avere un fondo economico, costituito da contributi diretti, indiretti o da sponsor finalizzato ai seguenti scopi:

1. finanziamento delle attività;
2. scopi particolari approvati dal Consiglio Esecutivo.

Ogni finanziamento e/o spesa sarà contabilizzato nell'apposito registro, visionabile da qualsiasi membro del Co.Ge.Bo. che ne faccia richiesta.


Art.6 – Assemblee

Periodicamente il Presidente convoca l'assemblea del Co.Ge.Bo. e la riunione del Consiglio Esecutivo.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione ed avviene per iscritto con preavviso di almeno tre giorni o altra forma stabilita a maggioranza dal Consiglio Esecutivo.

Le riunioni si terranno in locali scolastici previa richiesta al Dirigente Scolastico o altri locali pubblici.

Alle assemblee del Co.Ge.Bo. possono partecipare senza diritto di voto e su invito gli insegnanti ed esperti. Di ogni riunione verrà redatto il verbale che verrà reso pubblico entro cinque giorni mediante l'affissione alla bacheca delle scuole o in altri luoghi stabiliti dal Consiglio Esecutivo (es.: sito web, comunicazioni via mail, ecc.).



Art.7 – Validità delle riunioni

La riunione del Consiglio Esecutivo è valida se è presente la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono approvate con la maggioranza dei presenti.

La riunione dell'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei membri effettivi. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei membri.

Art.8 – Sede e modifiche dello Statuto

Il Co.Ge.Bo. ha sede naturale e recapito presso la Scuola Secondaria di I Grado - Via Canossi, 2 - Bovezzo (Bs), salvo altro luogo deliberato dall'Assemblea.

Le modifiche e/o integrazioni del presente Statuto dovranno essere proposte durante le riunioni dell'Assemblea del Co.Ge.Bo, anticipate nell'Ordine del giorno con descrizione esauriente e saranno approvate almeno dalla metà più uno dei membri, salvo che per le modifiche all'art.1 per le quali è necessario il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei membri.

Art.9 – Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa il Comitato ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio alla Direzione Didattica affinché lo utilizzi nel modo più consono alle finalità che hanno ispirato la costituzione del Comitato.

Art.10 – Norme transitorie

Il presente Statuto è redatto in maniera autonoma e ne viene inviata copia, per visione, al Dirigente Scolastico, al Consiglio d'Istituto, all'Amministrazione Comunale e all'Assessore alle Politiche Scolastiche.

Esso viene redatto dai sottoscritti genitori proponenti che lo approvano all'unanimità.

